

Proposta di emendamenti al Ddl. di conversione del Decreto legge n. 8 del 9 febbraio 2017 recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (A.C. 4286)

Alla luce della nuova emergenza determinata dai nuovi eventi sismici e dalle avverse e straordinarie condizioni meteorologiche che hanno insistito sulle popolazioni nelle aree colpite dal terremoto, il CDM del 2 febbraio scorso aveva deliberato un Decreto legge con lo scopo di "contrastare lo spopolamento" e "favorire la ricostituzione del tessuto economico". La CGIL ritiene che gli interventi previsti dal Decreto legge in conversione richiedano le seguenti correzioni e integrazioni:

- **Massimo ribasso**

- art. 2, comma 2: cancellare (dopo “al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione”) “con il criterio del prezzo più basso.”

- **Trasparenza e legalità (deroga per l'iscrizione all'anagrafe antimafia)**

- art. 8, comma 1: cancellare lettera b) e c) .

- **Indici di congruità**

- Inserire un articolo (es. 2-bis) dal titolo: *Indici per la verifica di congruità dell'offerta economica* con riferimento esplicito al DURC.

E' necessario prevedere un regime omogeneo su questo punto tra i territori colpiti dal sisma. Ricordiamo che il DURC di congruità è previsto in Umbria da una legge regionale e per quanto riguarda la zona de L'Aquila tale regime è stato in vigore fino al 31/12/2016 (non prorogato) con evidenti differenze anche all'interno dello stesso territorio.

- **Scuola**

- art. 5: inserire un comma in cui venga prevista la *conferma del numero di autonomie scolastiche*

attualmente esistenti nelle zone del cratere e il mantenimento degli organici (compreso il personale ATA e gli appalti di servizi) anche in caso di decremento degli alunni.

- Segnaliamo un numero consistente di scuole inagibili a seguito dell'evento sismico del 18 gennaio scorso che però non rientrano nella previsione dell'articolo 1 comma 1 DL 189/2016, né degli allegati 1 e 2 del decreto stesso (es. L'Aquila)

- **"Busta paga pesante"**

- art. 11, comma 1 lettera b): aggiungere (dopo "i sostituti di imposta...") "ivi inclusi gli enti previdenziali".

- art. 11, comma 1, lettera e), punto 2: aggiungere (dopo "interessi, ...") "in deroga all'art 9 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, per un minimo di 18 rate mensili".

Oppure

aggiungere una lettera per modificare direttamente l'art 9 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 sostituendo "fino a un massimo di 18 rate mensili" con "per un minimo di 18 rate mensili".

La Cgil ritiene che debba essere fatta chiarezza sulla tempistica della restituzione dei tributi sospesi, escludendo qualsiasi ipotesi di restituzione in unica rata (come ipotizzato da INPS in un recente messaggio) o di numero massimo di rate come previsto dalla legge . Chiediamo la modifica della legge 212/2000 ed una rateizzazione coerente con le condizioni del territorio e con la casistica relativa ad eventi sismici del passato.

- Inoltre rispetto a quanto previsto dall'art. 48, comma 13, d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sia specificato che la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali riguardi, salvo specifica richiesta del lavoratore, solo la quota a carico del datore di lavoro.

(tale richiesta è motivata dalle indicazioni fornite dalla Circolare INPS n. 204 del 25.11.2016, secondo cui il datore di lavoro privato che intende usufruire della sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali autorizzata dall' art. 48, comma 13, l. 229/2016, sospende sia la propria quota che quella a carico del lavoratore con il rischio, per quest'ultimo, di vedere sospeso il versamento delle quote a proprio carico dei contributi previdenziali senza la possibilità di esprimere il proprio consenso)

Estensione del perimetro/cratere

- art. 21 bis: aggiungere all'

Allegato 2, di cui al Decreto legge n. 189/2016, i seguenti Comuni:

BASCIANO, CASTEL CASTAGNA, PIETRACAMELA, PENNA SANT'ANDREA, COLLEDARA, FANO ADRIANO, ISOLA DEL GRAN SASSO, della provincia di Teramo, CAGNANO AMITERNO, BARETE, PIZZOLI, nonché la frazione di ARISCHIA del comune dell'Aquila nella provincia dell'Aquila e per il comune di SPINETOLI (AP).

- **Ammortizzatori sociali**

- art. 12 (*"prosecuzione delle misure di sostegno al reddito"*) definisce che le misure di cui all'art. 45 del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016 *"continuano ad operare nel 2017"*. Scontato il procedersi ad una proroga degli interventi previsti dal D.M. 189 è però assolutamente necessario intervenire ad una loro ricalibratura che permetta una migliore e più estesa "copertura" degli ammortizzatori sociali. È indispensabile ridisegnare il cratere e soprattutto prendere in considerazione oltre alle attività produttive all'interno del cratere anche quelle ad esso esterne e che per ragioni di mercato operavano dentro lo stesso così come nel caso di percorsi inversi, ovvero dal cratere verso l'esterno. È necessario rendere neutre le settimane di integrazione salariale richieste a causa del sisma e ovviare al superamento dei limiti temporali previsti dal D.lgs.148/15, sia per le condizioni di cui al Titolo I che al Titolo II.

Di seguito le proposte di modifica dell'art. 45 del D.L. n.189 del 17 ottobre 2016:

> comma 1, lett. a), riscrittura:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei Comuni di cui all'articolo 1 o dipendenti residenti nei stessi comuni ma operanti in aziende al di fuori del cratere e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, allo stesso modo nel caso inverso, ovvero, per lavoratori non residenti in tali aree ma occupati in attività in essere nell'area del cratere costrette alla riduzione o alla sospensione del lavoro.

> comma 7, riscrittura:

I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, non rientranti nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs, iscritti al Fis ai quali è data la possibilità di ricorrere alla prestazione, oltre dell'assegno di solidarietà, anche dell'Assegno Ordinario.

> creazione del comma 7-bis:

Relativamente ai Lavoratori dipendenti di datori di lavoro soggetti a Cigo e Cigs la cumulabilità dei periodi di integrazione salariale ai fini dei periodi massimi in un quinquennio mobile è sospesa fino a tutto il 2017. Lo stessa sospensione si applica per le aziende che fanno uso di Cigo in ragione del limite delle 52 settimane in un biennio mobile, ivi compreso i settori dell'edilizia e lapideo.

> creazione del comma 7-ter:

L'entità delle erogazioni da parte del Fondo di integrazione Salariale delle indennità riferite al tetto aziendale che per l'anno 2016 non prevedono limite per le prestazioni è esteso a tutto il 2017.

> creazione del comma 1:

Le aziende e imprese appartenenti ai settori riferibili al Fondo di Integrazione Salariale con meno di 6 dipendenti e fino a 2, relativamente al periodo dal 24 agosto 2016 a tutto il 2017, sono ammesse ai trattamenti di cui al comma 7 dell'art.45.

> creazione del comma 11:

Per Cassa e Mobilità in deroga, Mobilità ordinaria e NASPI scaduti o in scadenza nel corso degli anni 2016 e 2017 è ammessa a domanda la proroga dei limiti di termine fino a tutto il 2017, anche nelle zone colpite dagli eccezionali eventi metereologici.

E' evidente che la proroga degli ammortizzatori deve essere fatta valere non sulle risorse ad oggi messe a disposizione fino ad esaurimento delle stesse, ma devono essere previste risorse aggiuntive per consentire la loro piena esigibilità dai lavoratori interessati.

Si propone inoltre

- il ripristino del procedimento di informazione e consultazione sindacale, da cui sono dispensati, in base all'art 45, comma 6, d.l. 189/2016 convertito dalla l.229/2016, i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria in conseguenza degli eventi sismici;
- la possibilità, per imprese che abbiano subito danni e che abbiano già in corso un intervento di cassa integrazione straordinaria, di sospendere il trattamento in corso e presentare una richiesta di cassa integrazione a seguito degli eventi sismici come previsto dall'art 45, comma 7, d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, per poi successivamente, riattivare l'intervento originario e utilizzare le ore autorizzate residue di cassa integrazione straordinaria.
- che venga esplicitato che l'indennità prevista all'art 45 comma 1, sia comunque concessa ai lavoratori dipendenti da aziende iscritte ai Fondi di solidarietà bilaterali (di cui al d.l. 148/2015) a condizione che le fonti normative ed istitutive degli stessi Fondi non prevedano tipologie di prestazioni in occasione di eventi sismici.

Sul tema ammortizzatori continuiamo a raccogliere dai lavoratori problemi relativi all'accesso agli strumenti di sostegno al reddito (CIGS e Indennità FIS) da parte dell'INPS.

Ulteriori segnalazioni

- Esenzione ticket sanitario anche per coloro che hanno avuto danni fisici per effetto degli eventi sismici ancorchè non residenti nei comuni interessati.
- Successioni: la base imponibile su cui calcolare le imposte e' il valore catastale dell'immobile pre-terremoto.

Ricostruzione economica e sociale delle aree colpite da eventi sismici

La Cgil ritiene indispensabile accanto agli interventi che rispondono all'emergenza, alla messa in sicurezza, alla ricostruzione è necessario dotarsi di un Progetto di Sviluppo Economico e Sociale di medio periodo, che interessi le aree terremotate delle 4 Regioni, per evitare il rischio spopolamento dei territori colpiti dal sisma da parte delle persone e delle attività economiche e per dare risposta ai cosiddetti danni indiretti.

Il PSES dovrà determinare nell'immediato le condizioni di mantenimento di persone, relazioni sociali, comunità e attività economiche esistenti. In prospettiva sarà necessario darsi obiettivi e strumenti di attrazione di nuove realtà economiche (ad. Esempio ZES) e nuovi insediamenti civici. Sia per il mantenimento che per l'attrazione sarà necessario definire priorità che riguardano le persone (a partire da famiglie con bambini, anziani, studenti), le attività compatibili con le caratteristiche dei luoghi e dei territori, le istituzioni e i servizi (a partire da scuole, amministrazioni, strutture sanitarie).

Già le fasi di emergenza e ricostruzione inducono l'impiego di tecnologie innovative oltre a quelle tradizionali (non basta ricostruire come era prima). A maggior ragione per la fase di sviluppo, a partire dalle domande sociali e del territorio, sarà necessario evitare la riproduzione delle caratteristiche date e innovare beni e servizi adatti ai nuovi bisogni di quei territori.

Il mix nella ricostruzione e nello sviluppo tra tecnologie tradizionali e innovative può creare molteplici occasioni di lavoro per diverse competenze professionali (per il lavoro che c'è e nuovo lavoro). In particolare, l'attrazione di giovani (studenti e lavoratori) deve essere considerato uno dei baricentri del piano di sviluppo.